

Oggetto: chiarimenti esonero anno di prova e formazione docenti licei musicali, Nota MIUR n. 53336 del 13.12.2017 e Nota USR Lazio n. 37327 del 18.12.2017.

Pervengono a questo Sindacato, tramite il proprio Referente dell'UNAMS, richieste di chiarimento circa le Note in oggetto da parte di docenti che hanno ottenuto il passaggio di Ruolo ai sensi dell'art. 4 commi 9 e 10 del CCNI mobilità per l'a.s. 2017/2018.

Nello specifico, riguardo i Docenti transitati sui Licei musicali provenienti dalla ex A77 (strumento scuola secondaria di primo grado), si segnala il caso dell'IIS "Bragaglia" di Frosinone, il cui DS, nonostante quanto previsto dalla citata nota MIUR per i docenti in questione, come chiaramente ribadito dalla citata Nota USR Lazio a firma di codesto Ufficio, continua arbitrariamente finora a non escluderli dall'obbligo dell'anno di formazione e prova, né conseguentemente ad emettere i relativi decreti di conferma in ruolo.

Si chiede pertanto **un intervento urgente dell'Ufficio in indirizzo**, affinché il DS in questione provveda quanto prima a formalizzare ai docenti interessati la loro esclusione da tale adempimento e ad elaborare i relativi decreti di conferma in ruolo, consentendo ai suddetti docenti di poter beneficiare al più presto del trattamento economico e giuridico previsto per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, anche i docenti ex titolari nelle classi di concorso A29 (ed. musicale secondaria II grado) e A30 (ed. musicale I grado) e transitati nell'anno in corso sulle discipline dei Licei Musicali, contestano l'obbligo della frequenza al corso di formazione/prova. Tali docenti, a riguardo, lamentano che il CCNI mobilità, nelle parti appena richiamate, ha permesso il passaggio sulle nuove discipline dei Licei Musicali, alle medesime condizioni, sia ai docenti titolari delle ex classi A29 e A30 sia ai docenti titolari della ex A77 (strumento scuola secondaria di primo grado). Il diritto alla mobilità professionale è stato reso possibile, indipendentemente dalla classe di concorso d'origine, dall'aver prestato servizio in utilizzazione sulle discipline dei Licei Musicali.

Apparirebbe dunque illogico creare, ora, una disparità di trattamento tra i docenti transitati sui nuovi Licei Musicali, docenti ai quali è stato riconosciuto il medesimo diritto e dunque considerati, all'atto della definizione contrattuale, nelle medesime condizioni.

La *ratio* della nota in oggetto sarebbe invece da estendere anche a coloro, provenienti dalle ex classi A29 e A30, transitati sulle discipline d'indirizzo dei Licei Musicali (comprendenti anche Teoria, Analisi e Composizione -A064- Storia della Musica -A053- Tecnologie Musicali -A063-), esonerando dal periodo di prova/formazione tutti i docenti che hanno conseguito, ai sensi dell'art. 4 commi 9 e 20 del CCNI mobilità nell'a.s. 2017/2018, la mobilità professionale.

A riguardo si segnala che già alcuni Licei musicali di altre regioni si sono orientati in tal senso.

Si chiede pertanto a codesto Ufficio, se valutate positivamente tali considerazioni, di intervenire in tal senso, comunicandolo ai DS dei Licei musicali del Lazio, affinché dispongano i conseguenti provvedimenti anche per quest'ultima categoria di docenti.

In attesa di riscontro, distinti saluti

Roma, 02.02.2018

Prof. Aldo Guida
FGU Lazio